



**F.I.Bi.S.**

**FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO**

**Premesso che:**

- con delibera Presidenziale n. 3/15 del 13.02.2015 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Territoriale, fino a diversa determinazione del Consiglio Federale;
- in data 28.06.2018 perveniva, a questo organo di giustizia, da parte del Direttore di Gara sig. IACO' Rosolino e PLACELLA Antonio, referto relativo alla "Poule Finale Campionati Italiani per Categoria Palais di Saint Vincent" svoltatasi presso dal 12 al 24 giugno 2018;
- nel predetto referto si segnalava alcune scorrettezze assistite dagli arbitri che venivano dettagliatamente indicate in apposita relazione e nella prima dell'arbitro VITELLO Giuseppe *"[omissis] aggiungo inoltre che il sig. LAMONA mi accusava di non avere visto degli atteggiamenti di "stizza" della coppia Plebani - Bonfico fatti alle mie spalle ma rivolti alla coppia avversaria. A quel punto invitavo le due coppie molto educatamente ad abbassare il tono di voce tra loro perché disturbavano altri giocatori in gara. A quel punto il sig. LAMONA rivolgendosi al sig. Plebani gli dice "sei sempre il solito testa di cazzo" [omissis]"*

- l'arbitro DAIMO Mauro segnalava "*[omissis] il sig. FRAGAPANE Alessandro [omissis] mi ha guardato dicendo che non era venuto a perdere tempo e che se si rompeva il cazzo avrebbe smontato la stecca dando partita vinta al suo avversario a questa provocazione io non ho risposto, l'avversario nel frattempo si era rialzato dal tiro guardandomi esterrefatto. Ho fatto ricominciare la partita il sig. Fragapane ha perso l'incontro e alla fine quando mi sono avvicinato per stringere la mano lui si è voltato ed è andato via senza salutare [omissis]*";
- in data 24.06.2018 perveniva all'indirizzo del Direttore di gara IACO' Rosolino lettera e-mail da parte del giocatore FRAGAPANE Alessandro che si lamentava del comportamento dell'arbitro Daimo.

**Considerato che:**

- l'art. 84, nuovo Regolamento di Giustizia Fibis prevede che "*Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali, se istituiti, pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare ed in particolare su quelle relative: a) alla regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati; [omissis] d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara*";
- l'art. 88, nuovo Regolamento di Giustizia Fibis prevede che "*Il procedimento innanzi al Giudice sportivo sono instaurati: a) d'ufficio, a seguito di acquisizioni dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del*



*soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale*“;

- l'art. 56 del vigente Regolamento di Giustizia impone all'organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, *“[omissis] della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico”*;
- gli atteggiamenti denunciati sono disciplinati dagli artt. 1 - 32 - 33 del vigente Regolamento di Giustizia;
- questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

\*

Le risultanze documentali relative ai fatti accaduti nella gara “Poule Finale Campionati Italiani per Categoria Palais di Saint Vincent” svoltatasi presso dal 12 al 24 giugno 2018 sono pacifici.

Per quanto riguarda il comportamento tenuto dal giocatore LAMONA Luigi deve essere sottoposto a censura, poiché non è tollerabile sentir proferire offese all'indirizzo del proprio avversario o di chicchessia durante una manifestazione sportiva; detto comportamento deve essere giustamente punito secondo i canoni previsti dal regolamento di giustizia.

Fatti gravi ed assolutamente da rimproverare e punire i comportamenti tenuti dall'atleta FRAGAPANE Alessandro durante ed al termine della competizione sportiva anche perché avvenuti alla presenza di molto



pubblico e nei confronti del proprio avversario e di un soggetto preposto al controllo della gara stessa. Non è pensabile che un giocatore si comporti in modo non consono ai regolamenti ed alla buona educazione.

Tutti i fatti suddetti denotano poca professionalità e sportività da parte dei giocatori nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della F.I.Bi.S.

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, i giocatori succitati hanno contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui *“Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all’osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva [omissis]”*.

Il nuovo Regolamento di Giustizia prevede e punisce i comportamenti tenuti dai giocatori LAMONA Luigi e FRAGAPANE Alessandro.

#### **P.Q.M.**

Visto il combinato disposto degli artt. 1 - 32 - 33 - 42 - 44 - 45 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- condanna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 - 44 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., il giocatore LAMONA Luigi al pagamento dell’ammenda di € 100,00 da versare nelle casse della F.I.Bi.S.

Comunica ai sensi dell’art. 44.5.6.7 del Nuovo Regolamento di Giustizia che il mancato pagamento dell’ammenda entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comporta per il tesserato LAMONA Luigi la sospensione per giorni 20 (venti) della validità della



tessera, con conseguenza impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione, anche diversa da quella in relazione alla quale è stata irrogata la sanzione;

Ai sensi dell'art. 44.8 del Nuovo Regolamento di Giustizia le sanzioni pecuniarie sono comunicate alla Procura Federale per il controllo della loro esecuzione.

- confisca, ai sensi dell'art. 45 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., i premi in natura od in denaro da assegnare o revoca i premi già assegnati all'atleta LAMONA Luigi nella competizione in cui si è verificato il fatto denunciato.

- ordina, ai sensi dell'art. 45.3 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., qualora i premi fossero già stati corrisposti all'atleta LAMONA Luigi di restituire i premi ricevuti entro 30 giorni presso gli uffici della FIBiS.

Comunica ex art. 14 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S che in caso di inottemperanza alla restituzione dei premi sarà comminata la sanzione pecuniaria dell'ammenda pari ad € 400,00 ed alla sospensione a svolgere qualsiasi manifestazione federale, in primo luogo l'attività agonistica, anche in ambito internazionale, per mesi 6 (sei).

Autorizza ex art. 45.3 la FBiS al recupero coattivo dei premi consegnati, anche avvalendosi dell'istituto della compensazione, con eventuali premi e/o comunque somme di danaro di cui fosse debitrice.

- condanna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 - 44 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., il giocatore FRAGAPANE Alessandro al pagamento dell'ammenda di € 100,00 da versare nelle casse della F.I.Bi.S.;

Comunica ai sensi dell'art. 44.5.6.7 del Nuovo Regolamento di Giustizia che il mancato pagamento dell'ammenda entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comporta per il tesserato



FRAGAPANE Alessandro la sospensione per giorni 20 (venti) della validità della tessera, con conseguenza impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione, anche diversa da quella in relazione alla quale è stata irrogata la sanzione;

Ai sensi dell'art. 44.8 del Nuovo Regolamento di Giustizia le sanzioni pecuniarie sono comunicate alla Procura Federale per il controllo della loro esecuzione.

Comunica che le summenzionate sanzioni disciplinari ex art. 112 Nuovo Regolamento di Giustizia Federale sono immediatamente esecutive dopo la pubblicazione sul sito federale, o, in mancanza, dalla notifica del presente provvedimento che avverrà via fax per il tramite del Comitato Regionale F.I.Bi.S. e che la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.

Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 ss del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.

Invita, pertanto, il Comitato Regionale F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza dei tesserati LAMONA Luigi e FRAGAPANE Alessandro ed alla loro squadra di appartenenza.

Così deciso in Alba il 06 luglio 2018

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

